

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio riguardante le prescrizioni minime di salute e sicurezza per la movimentazione di carichi pesanti che comporta rischi lombari per i lavoratori(Quinta direttiva particolare) ⁽¹⁾

COM(88) 78 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 marzo 1988)

(88/C 117/09)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica, in particolare l'articolo 118 A,

vista la proposta della Commissione, redatta previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ⁽²⁾,

in collaborazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che l'articolo 118 A del trattato dispone che il Consiglio adotta, mediante direttiva, le prescrizioni minime per promuovere il miglioramento in particolare dell'ambiente di lavoro per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che l'articolo 118 A raccomanda anche di evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di PMI;

considerando che la comunicazione della Commissione relativa al suo programma in materia di sicurezza, di igiene e di salute sul luogo di lavoro ⁽³⁾ prevede l'emana- zione di direttive volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1987 relativa alla sicurezza, all'igiene e alla tutela della salute sul luogo di lavoro ha preso atto dell'inten-

zione della Commissione di sottoporli al più presto una direttiva sulla protezione contro i rischi derivanti dal trasporto manuale di carichi pesanti;

considerando che spetta agli Stati membri di garantire sul proprio territorio la sicurezza e la salute delle persone e, in particolare, dei lavoratori;

considerando che, negli Stati membri, sono molto diversi i sistemi legislativi riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali causate dalla movimentazione di carichi pesanti;

considerando che per garantire il grado di protezione più elevato che sia ragionevolmente possibile raggiungere, è necessario che i lavoratori e i loro rappresentanti siano informati dei rischi per la salute e la sicurezza e delle misure necessarie per ridurre o eliminare tali rischi;

considerando che è opportuno rafforzare la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori e i loro rappre- sentanti;

considerando che i datori di lavoro devono seguire il progresso tecnologico al fine di meglio tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;

considerando che è opportuno creare un comitato incaricato di assistere la Commissione nell'elaborazione delle disposizioni complementari previste dalla direttiva;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva, che è una direttiva particolare ai sensi dell'articolo 13 della direttiva . . . , fissa la prescri- zioni minime di salute e sicurezza riguardanti la movi- mentazione manuale di carichi pesanti da parte dei lavo- ratori.

⁽¹⁾ COM(88) 73 def.⁽²⁾ Decisione del Consiglio 74/325/CEE del 27 giugno 1974.⁽³⁾ COM(87) 520 definitivo e risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1987 — GU n. C 28 del 3. 2. 1988.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che i datori di lavoro evitino, nella misura del possibile, la movimentazione senza l'ausilio di apparecchi di carichi pesanti da parte dei lavoratori, al fine di tutelare la salute e la sicurezza di detti lavoratori.

Articolo 3

1. Nel caso in cui la movimentazione manuale di un carico non possa essere evitata, il datore di lavoro, al fine di valutare la sicurezza di questo tipo di lavoro, deve a priori prendere in considerazione:

- lo sforzo fisico necessario e
- le caratteristiche del carico.

L'esame di questi due fattori verrà effettuato tenendo conto dell'allegato I.

2. Al fine di adottare le misure necessarie per ridurre i rischi lombari, durante la movimentazione manuale di carichi pesanti, il datore di lavoro deve tener conto degli elementi fisici e organizzativi di cui all'allegato II.

Articolo 4

Durante la fase d'organizzazione dei lavori relativi alla movimentazione manuale, il datore di lavoro deve prendere in considerazione le caratteristiche particolari dei lavoratori sulla base dell'allegato III.

Articolo 5

1. I lavoratori devono essere formati e informati correttamente sui rischi che incorrono allorché devono svolgere attività che possono essere fonte di lesioni lombo-sacrali se non vengono eseguite correttamente. Una frequente sorveglianza deve essere garantita da personale qualificato.

2. L'informazione del lavoratore comprende anche, nella misura del possibile:

- l'indicazione del peso del carico pesante
- l'indicazione del centro di gravità o del lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballo sia posto in modo eccentrico.

Articolo 6

I lavoratori o i loro rappresentanti devono essere consultati in merito alle misure adottate dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva.

Articolo 7

1. La Commissione adegua gli allegati alla presente direttiva in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione delle regolamentazioni o delle specificazioni internazionali riguardanti la movimentazione manuale di carichi pesanti.

2. Per l'adeguamento di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato in conformità della procedura prevista dall'articolo 14 della direttiva

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Ogni due anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della presente direttiva riguardanti la movimentazione di carichi pesanti, indicando i punti di vista delle parti sociali. La Commissione ne informa il comitato e il comitato tripartito.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

*ALLEGATO I***Caratteristiche del carico e dello sforzo fisico**

1. Un carico può costituire un rischio lombare nei seguenti casi:

- è troppo pesante, troppo grande o ambedue,
- è ingombrante e/o difficile da afferrare,
- non è in equilibrio, è instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi,
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con il tronco anteflesso o con una torsione o inclinazione laterale del tronco.

2. Lo sforzo fisico può presentare un rischio lombare nei seguenti casi:

- è eccessivo,
- è disposto male rispetto al corpo (vedi ultimo trattino del paragrafo precedente),
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco,
- può comportare un movimento brusco dell'oggetto maneggiato,
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.

ALLEGATO II

Elementi di riferimento di cui all'articolo 3

1. L'ambiente di lavoro può presentare un rischio lombare nei seguenti casi:

- lo spazio libero verticale è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta,
- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischio d'inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore,
- impedisce al lavoratore di raggiungere, spostare o collocare un carico ad un'altezza di sicurezza e in buona posizione,
- riparazione delle macchine (sforzi eccezionali).

2. L'attività può inoltre comportare un rischio lombare se richiede:

- sforzi fisici troppo frequenti o troppo prolungati per una parte del corpo o per l'intero corpo,
- periodo di riposo o di recupero insufficiente,
- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto.

ALLEGATO III

Lavoratori previsti dall'articolo 4, paragrafo 2

Il lavoratore corre un rischio nei seguenti casi:

- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione (compresi i lavoratori handicappati, malati o le gestanti),
 - statura inadatta al compito,
 - indumenti e/o calzature inadeguati,
 - mancanza di formazione.
-